

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 595/93 della Commissione, del 15 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 596/93 della Commissione, del 15 marzo 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
* Regolamento (CEE) n. 597/93 della Commissione, del 15 marzo 1993, recante misure transitorie per l'importazione di taluni prodotti del settore dei cereali all'inizio della campagna 1993/94	5
Regolamento (CEE) n. 598/93 della Commissione, del 15 marzo 1993, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	6
Regolamento (CEE) n. 599/93 della Commissione, del 15 marzo 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	9
Regolamento (CEE) n. 600/93 della Commissione, del 15 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	12
Regolamento (CEE) n. 601/93 della Commissione, del 15 marzo 1993, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	14
Regolamento (CEE) n. 602/93 della Commissione, del 15 marzo 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	16
Regolamento (CEE) n. 603/93 della Commissione, del 15 marzo 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	18
* Regolamento (CEE) n. 604/93 della Commissione, del 15 marzo 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, in Germania, della distillazione obbligatoria indetta dal regolamento (CEE) n. 129/93	20

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 595/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3873/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 12 marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3873/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 118.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	134,97 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	134,97 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	172,66 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	141,25
1001 90 99	141,25 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	149,49 ⁽⁹⁾
1003 00 10	130,09
1003 00 20	130,09
1003 00 80	130,09 ⁽¹¹⁾
1004 00 00	113,51
1005 10 90	134,97 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	134,97 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	136,92 ⁽⁴⁾
1008 10 00	45,13 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	82,05 ⁽⁴⁾
1008 30 00	45,65 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	45,65
1101 00 00	210,43 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	221,97 ⁽⁸⁾
1103 11 30	278,94 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 50	278,94 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	225,95 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91 (GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 42).

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 596/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 12

marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 marzo 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	3	4	5	6
0709 90 60	0	0	0	3,07
0712 90 19	0	0	0	3,07
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	3,07
1005 90 00	0	0	0	3,07
1007 00 90	0	7,30	7,30	7,30
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	3	4	5	6	7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 597/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1993

recante misure transitorie per l'importazione di taluni prodotti del settore dei cereali all'inizio della campagna 1993/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, a decorrere dalla campagna 1993/94, il prezzo di entrata viene notevolmente ridotto; che è quindi opportuno, per le importazioni di alcuni prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92, mantenere il precedente livello del prezzo di entrata per un periodo di due mesi; che a tal fine, per il calcolo dei prelievi all'importazione di tali prodotti, il prezzo di entrata applicabile nei mesi di luglio e agosto 1993 è quello applicabile nel mese di luglio 1992;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1766/92, per il calcolo del prelievo all'importazione, nonché per gli adeguamenti del prelievo di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, il prezzo di entrata dei prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1 del citato regolamento, diversi dal granturco, dall'avena e dal sorgo, nei mesi di luglio e agosto 1993 è quello applicabile nel mese di luglio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 598/93 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 1993
che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1992/1993 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2752/92 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹²⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio ⁽¹³⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3328/92 della Commissione ⁽¹⁴⁾ ha limitato la validità del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2036/82 al 30 giugno 1993;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione ⁽¹⁶⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei panelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 120.

⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 18.

⁽¹¹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

⁽¹²⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

⁽¹³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 334 del 19. 11. 1992, pag. 17.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione ⁽¹⁾ che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione ⁽²⁾, l'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 è stato abrogato; che pertanto la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, subito dopo la sua fissa-

zione, unicamente l'importo dell'aiuto lordo in ecu da accordare per 100 chilogrammi di prodotto; che detto aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 deve essere direttamente convertito in moneta nazionale avvalendosi del tasso di conversione agricolo dello Stato membro nel quale i prodotti sono utilizzati valido il giorno dell'identificazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

ALLEGATO

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	
Piselli utilizzati :					
— in Portogallo	11,666	11,824	11,824	11,824	
— in un altro Stato membro	11,666	11,824	11,824	11,824	
Fave e favette utilizzate :					
— in Portogallo	11,666	11,824	11,824	11,824	
— in un altro Stato membro	11,666	11,824	11,824	11,824	

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	
A. Piselli utilizzati :					
— in Portogallo	12,608	12,910	12,943	12,943	
— in un altro Stato membro	12,608	12,910	12,943	12,943	
B. Fave, favette utilizzate :					
— in Portogallo	12,608	12,910	12,943	12,943	
— in un altro Stato membro	12,608	12,910	12,943	12,943	
C. Lupini dolci utilizzati :					
— in Portogallo	14,902	15,095	15,138	15,138	
— in un altro Stato membro	14,902	15,095	15,138	15,138	

REGOLAMENTO (CEE) N. 599/93 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 1993
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁴⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo

divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 marzo 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)		Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	
		ECU/100 unità				ECU/100 kg	
0105 11 11 000	09	5,00		0207 39 11 110	01	8,00	
	10	4,20		0207 39 11 190	—	—	
0105 11 19 000	09	5,00		0207 39 11 910	—	—	
	10	4,20		0207 39 11 990	01	48,00	
0105 11 91 000	09	5,00		0207 39 13 000	02	43,00	
	10	4,20			03	26,00	
0105 11 99 000	09	5,00		0207 39 15 000	01	10,00	
	10	4,20		0207 39 21 000	01	35,00	
0105 19 10 000	01	8,40		0207 39 23 000	02	54,00	
0105 19 90 000	01	4,20			03	34,00	
				0207 39 25 100	02	43,00	
					03	26,00	
				0207 39 25 200	02	43,00	
					03	26,00	
0105 91 00 000	01	17,00		0207 39 25 300	02	43,00	
0207 10 11 000	01	13,00			03	26,00	
0207 10 15 000	04	41,00		0207 39 25 400	01	5,00	
	05	32,00		0207 39 25 900	—	—	
	06	23,00		0207 39 31 110	01	10,00	
				0207 39 31 190	—	—	
0207 10 19 100	04	45,00		0207 39 31 910	—	—	
	05	36,00		0207 39 31 990	01	55,00	
	06	23,00		0207 39 33 000	01	31,00	
0207 10 19 900	11	32,00		0207 39 35 000	01	15,00	
	12	23,00		0207 39 41 000	01	40,00	
0207 10 31 000	01	31,00		0207 39 43 000	01	20,00	
0207 10 39 000	01	31,00		0207 39 45 000	01	39,00	
0207 10 51 000	07	30,00		0207 39 47 100	01	15,00	
	08	35,00		0207 39 47 900	—	—	
0207 10 55 000	07	30,00		0207 39 55 110	01	8,00	
	08	40,00		0207 39 55 190	—	—	
0207 10 59 000	07	30,00		0207 39 55 910	—	—	
	08	40,00		0207 39 55 990	01	54,00	
0207 21 10 000	04	41,00		0207 39 57 000	01	44,00	
	05	32,00		0207 39 65 000	01	15,00	
	06	23,00		0207 39 73 000	07	30,00	
0207 21 90 100	04	45,00			08	44,00	
	05	36,00		0207 39 77 000	07	29,00	
	06	23,00			08	43,00	
0207 21 90 900	11	32,00		0207 41 10 110	01	8,00	
	12	23,00		0207 41 10 190	—	—	
0207 22 10 000	01	31,00		0207 41 10 910	—	—	
0207 22 90 000	01	31,00		0207 41 10 990	01	48,00	
0207 23 11 000	07	30,00		0207 41 11 000	02	43,00	
	08	40,00			03	26,00	
0207 23 19 000	07	30,00		0207 41 21 000	01	10,00	
	08	40,00					

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 kg			ECU/100 kg
0207 41 41 000	01	35,00	0207 42 41 000	01	40,00
0207 41 51 000	02	54,00	0207 42 51 000	01	20,00
	03	34,00	0207 42 59 000	01	39,00
0207 41 71 100	02	43,00	0207 42 71 100	01	15,00
	03	26,00	0207 42 71 900	—	—
0207 41 71 200	02	43,00	0207 43 15 110	01	8,00
	03	26,00	0207 43 15 190	—	—
0207 41 71 300	02	43,00	0207 43 15 910	—	—
	03	26,00	0207 43 15 990	01	54,00
0207 41 71 400	01	5,00	0207 43 21 000	01	44,00
0207 41 71 900	—	—	0207 43 31 000	01	15,00
0207 42 10 110	01	10,00	0207 43 53 000	07	30,00
0207 42 10 190	—	—		08	44,00
0207 42 10 910	—	—	0207 43 63 000	07	29,00
0207 42 10 990	01	55,00		08	43,00
0207 42 11 000	01	31,00	1602 39 11 100	01	17,00
0207 42 21 000	01	15,00	1602 39 11 900	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
02 Egitto, Ceuta e Melilla, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen, Irak, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Lituania, Estonia, Lettonia, Iran, Singapore e Angola,
03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e di quelle di cui al punto 02,
04 Egitto, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Singapore, Repubblica dello Yemen, Irak, Iran e Angola,
05 Ceuta e Melilla, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Lituania, Estonia e Lettonia,
06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui ai punti 04 e 05,
07 Ungheria, Polonia, Romania, le repubbliche di Croazia, di Slovenia, di Bosnia-Erzegovina e Jugoslavia, Repubblica federativa ceca e slovacca e Bulgaria,
08 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 07,
09 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen e Iran,
10 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 09,
11 Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Moldava, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Lituania, Estonia, e Lettonia,
12 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 11.

(2) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a) e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 600/93 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 29/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 572/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 29/93 ai dati di cui la Commissione

ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 12 marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 12. 3. 1993, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	35,60 ⁽¹⁾
1701 11 90	35,60 ⁽¹⁾
1701 12 10	35,60 ⁽¹⁾
1701 12 90	35,60 ⁽¹⁾
1701 91 00	43,01
1701 99 10	43,01
1701 99 90	43,01 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 601/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1993

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 448/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 448/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 22 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 448/93 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 35.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 marzo 1993, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4301	—
1702 20 90	0,4301	—
1702 30 10	—	54,38
1702 40 10	—	54,38
1702 60 10	—	54,38
1702 60 90	0,4301	—
1702 90 30	—	54,38
1702 90 60	0,4301	—
1702 90 71	0,4301	—
1702 90 90	0,4301	—
2106 90 30	—	54,38
2106 90 59	0,4301	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 602/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1993

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 449/93⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 449/93 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attual-

mente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 449/93, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 marzo 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	36,08 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 10 000	36,08 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 000	0,3608 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	36,08 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,3608 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 71 000	0,3608 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 90 900	0,3608 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	36,08 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,3608 ⁽¹⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 252/93 (GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 48).

REGOLAMENTO (CEE) N. 603/93 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 1993****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 491/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 549/93⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 491/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 491/93 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 52 del 4. 3. 1993, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1993, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 marzo 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (°)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	33,19 (1)
1701 11 90 910	31,70 (1)
1701 11 90 950	(2)
1701 12 90 100	33,19 (1)
1701 12 90 910	31,70 (1)
1701 12 90 950	(2)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3608
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	36,08
1701 99 10 910	36,08
1701 99 10 950	36,08
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3608

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

(3) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 604/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1993

che stabilisce le modalità d'applicazione, in Germania, della distillazione obbligatoria indetta dal regolamento (CEE) n. 129/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafi 9 e 11,considerando che l'ingente volume di produzione di vini da tavola e di vini atti a produrre vini da tavola registrato nella campagna viticola 1992/93 in Germania ha giustificato in tale paese l'apertura, mediante il regolamento (CEE) n. 129/93 della Commissione⁽³⁾, di una distillazione obbligatoria; che, per agevolare il ricorso dei produttori a tale distillazione, il Consiglio, a richiesta della Repubblica federale di Germania, ha autorizzato, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato, la concessione di un aiuto nazionale con decisione del Consiglio del 13 febbraio 1993;considerando che la struttura particolare della produzione viticola, in special modo la ripartizione tra vini da tavola e vini di qualità prodotti in una regione determinata, nonché la necessità di applicare in modo efficace ed equilibrato la misura in parola inducono a stabilire categorie specifiche di operatori assoggettati a tale obbligo; che, a tal fine, è opportuno prendere in considerazione, da un lato, gli operatori che hanno ottenuto rese superiori a quelle fissate dalle autorità tedesche in applicazione del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate⁽⁴⁾; modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3896/91⁽⁵⁾ dall'altro, gli operatori che, disponendo di ingenti quantitativi di vino all'inizio della campagna hanno sottoscritto la distillazione preventiva indetta dal regolamento (CEE) n. 2363/92 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3192/92⁽⁷⁾, e sono soggetti al regime dell'aiuto nazionale precitato;

considerando che, per ragioni tecniche ed amministrative, è opportuno prevedere che le autorità competenti stabiliscano con esattezza, su basi obiettive, due categorie di operatori soggetti alla distillazione obbligatoria;

considerando che i vini da tavola prodotti in Germania rispondono sostanzialmente ad altri tipi di vino da tavola rappresentativi della produzione comunitaria; che è opportuno fissare i prezzi d'acquisto e l'importo degli aiuti per gli altri tipi di vini — definiti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87 — per i quali il prezzo d'orientamento per la campagna 1992/93 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1757/92 del Consiglio⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per l'applicazione in Germania della distillazione obbligatoria di 310 000 hl di vini da tavola decisa dal regolamento (CEE) n. 129/93, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione⁽⁹⁾, le autorità competenti limitano l'obbligo di distillazione ai produttori, incluse le cantine cooperative e le associazioni di produttori,

- che hanno ottenuto, a titolo della campagna 1992/93, un quantitativo di vini da tavola e di vini atti a produrre vini da tavola pari o superiore a un quantitativo minimo che esse stabiliscono,
- ovvero che hanno sottoscritto un contratto di distillazione preventiva in applicazione del regolamento (CEE) n. 2363/92 e che sono soggetti al sistema dell'aiuto nazionale autorizzato con decisione del Consiglio del 13 febbraio 1993.

Le notifiche vengono effettuate agli interessati entro il 31 marzo 1993.

Le autorità competenti comunicano alla Commissione le disposizioni da esse adottate in applicazione del presente articolo al più tardi il 20 marzo 1993.

Articolo 2

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a:

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 230 del 13. 8. 1992, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 81.⁽⁸⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 29.⁽⁹⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

- 1,43 ECU per % vol. e per hl per i vini da tavola del tipo A II,
- 1,63 ECU per % vol. e per hl per i vini da tavola del tipo A III,
- 1,02 ECU per % vol. e per hl per i vini da tavola del tipo R III.

Articolo 3

L'importo dell'aiuto di cui il distillatore può beneficiare è fissato, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 2, rispettivamente per i vini da tavola del tipo A II, A III e R III:

- a) se il prodotto della distillazione risponde alla definizione di alcole neutro contenuto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio (¹), a 0,92—1,12—0,51 ECU per % vol. di alcole e per ettolitro;
- b) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali applicabili a 0,81—1,01—0,40 ECU per % vol. di alcole e per ettolitro;
- c) se il prodotto della distillazione è un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol., a 0,81—1,01—0,40 ECU per % vol. di alcole e per ettolitro.

Articolo 4

1. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato in conformità

dell'articolo 39, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, è fissato, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, a: 1,88—2,08—1,47 ECU per % vol. di alcole e per ettolitro rispettivamente per i vini da tavola del tipo A II, A III e R III.

Tali prezzi si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2046/89.

2. Per gli alcoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, i prezzi fissati al medesimo paragrafo sono diminuiti di 0,11 ECU per % vol. di alcole e per ettolitro.

Articolo 5

L'aiuto di cui beneficia l'elaborazione di vino alcolizzato è fissato, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 2, a 0,79—0,99—0,38 ECU per % vol. di alcole e per ettolitro, rispettivamente per i vini da tavola del tipo A II, A III e R III.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 202 del 17. 7. 1989, pag. 14.